REGIONE LIGURIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 3
"GENOVESE"

DELIBERAZIONE N. 252 **DEL** 6 MAG. 2014

OGGETTO: stipula dei nuovi contratti, per il periodo dal 1/01/2014 sino al 31/12/2014, afferenti ai centri di residenzialità diurna per soggetti affetti da forme psico-involutive senili. Provvedimenti conseguenti.

IL DIRETTORE GENERALE

Su conforme proposta del Direttore della Struttura Complessa Affari Generali;

Premesso che:

- questa Azienda, nel generale quadro normativo in materia e in linea con le direttive e i finanziamenti regionali, ha attivato interventi e progetti mirati a specifiche attività a favore degli anziani e, in particolare, alla creazione di una rete assistenziale finalizzata alla cura ed al recupero dei soggetti affetti da forme psico-involutive senili a cui si è provveduto mediante l'attivazione, previa stipula di appositi contratti con gli enti che li gestiscono, di centri di residenzialità diurna in ultimo rinnovati per il periodo 01/07/2013 – 31/12/2013 con deliberazioni n. 439 del 23/07/2013 e n. 527 del 17/09/2013;

- con DGR n. 1031 del 5/08/2013 la Regione Liguria approvava gli schemi-tipo di contratto tra Asl ed Enti Gestori per la fornitura di prestazioni sanitarie residenziali/semiresidenziali extraospedaliere rivolte ad anziani, disabili, pazienti psichiatrici, minori ed adolescenti, dipendenti da sostanze d'abuso e malati di aids e sindromi correlate, prevedendo per quanto attiene la parte riguardante la residenzialità diurna anziani la possibilità di revisione del modello di funzionamento dei Centri Diurni per anziani anche avviando specifiche sperimentazioni;

- con nota id n. 33620795 del 08/11/2013, venivano richiesti, dalla Struttura Complessa proponente alla competente Struttura Complessa Assistenza Geriatrica, tutti gli elementi istruttori necessari alla predisposizione, nelle more della riorganizzazione regionale del comparto, dei contratti afferenti i centri di residenzialità diurna per soggetti affetti da forme psico-involutive senili per l'anno 2014;

- nell'ottica di una maggiore semplificazione amministrativa, e al fine di raccogliere la normativa regionale attualmente vigente in materia di Centri Diurni Anziani, la Regione Liguria, con DGR n. 1773 del 27/12/2013, ha riorganizzato la materia approvando i "Requisiti strutturali, funzionali e di personale dei Centri Diurni per Anziani" a cui attenersi per il funzionamento dei Centri Diurni per Anziani ed un nuovo modello di sperimentazione di Centro Diurno Anziani specificatamente dedicato alle persone affette da Alzheimer o comunque da deficit cognitivo prevalente;

- con la sopra citata DGR, inoltre, venivano abrogate integralmente le DGR 1195/2003 e DGR 506/2004 e limitatamente alle parti inerenti i Centri Diurni per Anziani le DGR 862/2011 e DGR n. 1749/2011;

- con nota prot. n. 43338 del 28/2/2014 (ns. prot. n. 30453 del 04/03/2014), agli atti, la Regione Liguria ha dato indicazione all'ASL 3 di attestarsi ad un range predeterminato di livello dei costi per l'anno 2014;

- con nota prot. n. 34207 del 01/03/2014, agli atti, questa Azienda ha ottemperato a quanto disposto nella sopra citata nota della Regione Liguria;

- con nota id n. 35833793 del 26/03/2014, agli atti, il Distretto Socio Sanitario n. 11, competente per l'Area Anziani:
  - richiedeva alla Struttura Complessa proponente l'avvio del procedimento di stipula dei nuovi contratti con i centri di residenzialità diurna per persone affette da forme psico-involutive senili, di cui all'allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, per il periodo dal 01/01/2014 sino al 31/12/2014 alle condizioni di cui al relativo schema allegato B) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
  - inoltrava l'elenco dei centri di residenzialità diurna di cui trattasi e degli Enti gestori, il numero dei posti divisi per tipologia, di I e II livello, ed il budget autorizzato per l'anno 2014 suddiviso per ogni Struttura;
  - comunicava il trasferimento della gestione globale a tempo determinato, ai sensi dell'art.3 comma 9 della l.r. 20/99, del Centro Diurno RSA Castelletto con sede operativa in Genova Corso Firenze 26, dall'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "ASP Emanuele Brignole" a "KCS Caregiver Cooperativa Sociale", sedente in Bergamo, Via A.Manzoni 7, con conseguente subentro nella titolarità dei rapporti facenti capo a quest'ultima a far data dal 01/01/2014, come da provvedimento di autorizzazione del Comune di Genova n. 65 del 13/02/2014;
  - comunicava che, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, le strutture semiresidenziali, tra cui i centri di residenzialità in oggetto, non necessitano di accreditamento regionale;
  - comunicava le condizioni contrattuali;

Vista la Determinazione n. 4 del 7.7.2011 art. 4.5 dell'AVCP relativa alle previsioni dell'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e smi sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Ritenuto di autorizzare la stipula, per il periodo dal 01/01/2014 sino al 31/12/2014, dei nuovi contratti relativi ai Centri di residenzialità diurna per persone affette da forme psico-involutive senili con gli enti gerenti elencati nella tabella allegata A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale alle condizioni di cui allo schema contrattuale allegato B) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, secondo le indicazioni regionali, giusta DGR n. 1773 del 27/12/2013;

Visto il D.Lgs 30/12/1992, n° 502 e successive modificazioni;

Vista la L.R. 08/02/1995 n° 10 e successive modificazioni;

Vista la L.R. 07/12/2006 n° 41 e successive modificazioni;

Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

1. di autorizzare la stipula, per il periodo dal 01/01/2014 sino al 31/12/2014, dei nuovi contratti relativi ai Centri di residenzialità diurna per persone affette da forme psico-involutive senili con gli enti gerenti elencati nella tabella allegata A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale alle condizioni di cui allo schema contrattuale allegato B) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, secondo le indicazioni regionali, giusta DGR n. 1773 del 27/12/2013;

2. di dare atto che, a seguito delle indicazioni della Regione Liguria, come da nota n. n. 43338 del 28/2/2014, è stata disposta una rimodulazione del budget per l'anno 2014 per l'acquisto di beni e servizi, fra gli altri, per la fornitura di prestazioni sanitarie per l'assistenza di residenzialità diurna per persone affette da forme psico-involutive;

3. di dare atto che i costi derivanti dalla stipula, per il periodo 01/01/2014 sino al 31/12/2014, relativi ai rapporti con gli enti gerenti i Centri di residenzialità diurna per persone affette da forme psico-involutive elencati nella tabella allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento pari a massimo € 1.913.399,00= sono ricompresi nel Conto n. 135 045/040 020 del Bilancio 2014 mediante le autorizzazioni indicate nella citata tabella allegata A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

4. di trasmettere il presente provvedimento al Distretto Socio Sanitario n. 11 e alla Struttura Complessa Bilancio e Contabilità per gli adempimenti di rispettiva competenza;

5. di trasmettere copia del contratto sottoscritto alla competente Struttura del Dipartimento della Sanità della Regione Liguria;

6. di dare, infine, atto che la presente deliberazione è composta da numero 3 (tre) pagine, dall'allegato A di numero 1 (una) pagina, dall'allegato B di numero 14 (quattordici) pagine parti integranti e sostanziali del presente provvedimento per complessive n. 18 (diciotto) pagine.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Corrado BEDOGNI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Avv. Piero Giuseppe REINAUDO)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Ida GROSSI)

IL DIRETTORE
S.C. AFFARI GENERALI
(Avv. Giovanna DEPETRO)

Visto
per conformità alle direttive ed agli indirizzi aziendali
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
AMMINISTRATIVO
(Dott. Davide AMODEO)

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA'
(Rag. Maria Angela CANEPA)

Pubblicata all'Albo dalla data
7 MAG. 2014
del .....
Il Responsabile

GD/IL/ip
CONV\PASSIVE 6.3-2\Da 10.2012\Anziani\Centri Diurni\delibere 2014

4

CENTRI DIURNI ANZIANI

ENTE GERENTE	SEDE LEGALE e P.I./C.F.	STRUTTURE	SEDI STRUTTURE	POSTI DA CONTRATTUALIZZARE	IMPORTO BUDGET 2014	CONTO	AUTORIZZAZIONE
Cooperativa Sociale "Il Dono" Soc. Coop. a r.l. Onlus	Genova, Via Casaregis, n. 52/6, 16129 codice fiscale e partita iva 03791900107	**Il Boschetto Dono**	Via del Boschetto, n. 29 16152 Genova	n. 25 posti I livello	€ **79.184,00**	135 045 020	5/1
Coop. Sociale SOLARIS Onlus	Via C. Tacito 6, 41012 Carpi (MO), codice fiscale e partita iva n. 03100360365	**Comune di Ronco Scrivia**	Ronco Scrivia, Via Veneto, n. 24/1 , 16019	n. 10 posti di II livello	€ **76.790,00**	135 045 020	5/2
KCS Careiver Cooperativa Sociale	Via A. Manzoni, 7 Bergamo codice fiscale e partita iva n. 02125100160	**Centro Diurno di I e II livello RSA Castelletto**	Corso Firenze, n. 26 Genova - 16136	n. 20 posti di I livello n. 20 posti di II livello	€ **194.136,00**	135 045 020	5/3
Azienda pubblica di Servizi alla Persona "Emanuele Brignole"	16125 - Genova, Piazzale E. Brignole, n. 2, codice fiscale e partita iva n. 00800260101	**Centro Diurno di II livello Via P.N. Cambiaso Genova**	Via P.N. Cambiaso 100 Genova 16159	n. 20 posti di II livello	€ **93.067,00**	135 040 020	4/1
Provincia Religiosa S. Benedetto di Don Orione	16143 – Genova, Via Paverano, n. 55, codice fiscale e partita iva 00543850101	**Von Pauer**	Via Ayroli, n. 35, Genova	n. 25 posti di I livello n. 40 posti di II livello	€ **395.521,00**	135 045 020	5/4
		Villa Santa Caterina	Viale Privato di Pino Sottano, n. 23-25, Genova	n. 20 posti di I livello n. 40 posti di II livello	€ **274.497,00**	135 045 020	5/5
		Famiglia Moresco	Via Aurelia, n. 59, Bogliasco (Ge)	n. 20 posti di II livello	€ **140.924,00**	135 045 020	5/6
Società Cooperativa Sociale Lanza del Vasto	16145 – Genova, Via F. Pozzo, n. 21/2, codice fiscale e partita iva n. 02764000101	**Centro Diurno I livello "Villa Ronco"**	Genova, Via N. Ronco, n. 31	n. 20 posti I livello	€ **60.504,00**	135 045 020	5/7
Essediemme Coop. Sociale Onlus	16132 - Genova, Corso Europa, n. 220 canc, codice fiscale e partita iva n. 02164210995	**Centro Diurno di I livello "Levante"**	Genova, Corso Europa, n. 220	n. 20 posti I livello	€ **86.458,00**	135 045 020	5/8
SE.GE.SA. Servizi e Gestioni Socio Assistenziali S.r.l.	16152- Genova, Via N. Cervetto, n. 38/B, partita iva n. 03806910109	**Centro Diurno di I e II livello "Villa Duchessa di Galliera"**	Genova, Via N. Cervetto, n. 38/B	n. 25 posti di I livello n. 25 posti di II livello	€ **261.747,00**	135 045 020	5/9
Centro Socio Assistenziale Sanitario Pegliese	16155 - Genova, Piazza S.M. Immacolata, n. 1, codice fiscale n. 95031850100	**Centro Diurno Pegliese**	Genova, Piazza S.M. Immacolata, n. 1	n. 25 posti di I livello n. 21 posti di II livello	€ **200.591,00**	135 045 020	5/10
Fondazione Pio Lascito Nino Baglietto	16016 - Cogoleto (GE), Via Nino Baglietto n. 3, codice fiscale partita iva n. 00902420108	**Centro Diurno Cogoleto**	Cogoleto, Via Beuca 5A	n. 15 posti di I livello	€ **49.980,00**	135 045 020	5/11
				TOTALE	€ **1.913.399,00**		

All "B"

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI
TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 3 GENOVESE
E LA STRUTTURA "_____"

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale n. 3 "Genovese", con sede in Genova, Via A.Bertani 4 - 16125 Genova, codice fiscale n. 03399650104, di seguito più brevemente denominata "A.S.L.", legalmente rappresentata dal Direttore Generale dottor Corrado BEDOGNI

E

La Struttura "_____", con sede in_____, Via _____ n.___, CAP _____, codice fiscale n di seguito più brevemente denominata "Struttura" legalmente rappresentata da _____

PREMESSO

- che, ai sensi degli artt. 8 bis e 8 quinquies del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni, l'ASL intende avvalersi delle prestazioni di assistenza erogate dalla Struttura al fine di assicurare adeguati livelli assistenziali ai propri utenti;
- che la struttura risulta autorizzata come struttura semiresidenziale (Centro Diurno di 2° livello/Centro Diurno di 1° livello) per l'erogazione di prestazioni sanitarie e di riabilitazione con provvedimento del Comune di ..... n..... del ..... per n..... posti .....;
- che la struttura ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 3 del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006;
- che le strutture semiresidenziali, tenuto conto del tasso di assenza, possono accettare utenti in misura maggiore dei posti autorizzati, mantenendo le presenze giornaliere nel numero dei posti autorizzati;
- che la Struttura esplica funzioni di assistenza con caratterizzazione sociale a rilievo sanitario di cui all'art. 3 septies, lett. B), comma 2 del D.lgs.502/92 e smi, e all'art.7 del Decreto 21/05/2001, n. 308, emanato in base alla legge 328/2000 quindi ad elevata integrazione socio-sanitaria nei confronti dei soggetti ivi ricoverati;
- che la Struttura è tenuta a rispettare i parametri di personale ed i tempi assistenziali previsti dalla DGR n. 1773 del 27/12/2013;

- che l'Azienda è disponibile alla stipula di che trattasi, approvata con propria deliberazione n. del ;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

(Oggetto del contratto)

Le parti con il seguente contratto determinano il numero massimo dei posti messi a disposizione dell'ASL da parte della Struttura (Centro Diurno di 2° livello/Centro Diurno di 1° livello), il volume di attività, le modalità di assistenza, le tipologie di attività che la Struttura si impegna ad assicurare nel rispetto dei requisiti fissati, con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa ed alla continuità assistenziale.

ARTICOLO 2

(Prestazioni erogabili)

La Struttura ha come finalità principale l'accoglienza di cittadini anziani con vario grado di non autosufficienza, con o senza compromissione delle capacità cognitive, comunque non dominanti sul quadro clinico, con prestazioni sanitarie e di riabilitazione per i centri diurni di II livello e/o prestazioni diurne di carattere infermieristico, tutelare e di aiuto alla persona, attività occupazionali, di animazione e riattivazione motoria per i centri diurni di I livello.

La Struttura persegue, in particolare, le seguenti finalità:

- creare un'alternativa o ritardare il più a lungo possibile il ricovero definitivo in istituzioni tali da garantire forme di assistenza e tutela non realizzabili a domicilio a favore di anziani in condizioni di limitata autonomia;
- mantenere l'autonomia psico–fisica e svolgere attività di recupero e riabilitazione prevalentemente per anziani affetti da patologie psico–involutive senili;
- garantire diete personalizzate per il trattamento di alterazioni metaboliche o per eventuali specifiche esigenze dell'ospite;
- consentire la valutazione multidisciplinare per particolari situazioni che richiedono necessariamente un periodo di osservazione;
- fornire appoggio e sostegno alla famiglia su cui grava il peso assistenziale di anziani non autosufficienti.

La Struttura eroga quindi prestazioni assistenziali in continuità di cura, previste da programmi a forte integrazione sanitaria e sociale.

In particolare assicura:

- **Prestazioni sanitarie in forma di:**
  1. nursing infermieristico professionale;
  2. prestazioni riabilitative di recupero funzionale, sia motorio che occupazionale, e cognitivo e mantenimento dell'autonomia;
- **Prestazioni socio-sanitarie – assistenziali consistenti in:**
  1. nursing tutelare;
  2. attività di animazione e di socializzazione;

ARTICOLO 3

(Posti contrattualizzati)

Il numero massimo dei posti messi a disposizione dell'ASL per le diverse tipologie di assistenza è fissato in così ripartito:

fino a massimo n. posti di Centro Diurno di I livello;

fino a massimo n. posti di Centro Diurno di II livello.

La Struttura si impegna a riservare il numero di posti contrattualizzati con il presente contratto ad ospiti inseriti dall'ASL, fino alla concorrenza massima del budget assegnato per l'anno 2014 e del numero massimo di posti definito con il presente contratto.

Il budget relativo alle prestazioni oggetto del presente contratto è definito in base alla valutazione dei limiti economico finanziari sulla base delle indicazioni regionali finalizzate all'obbiettivo del contenimento della spesa complessiva del Servizio Sanitario Regionale ed è comprensivo degli eventuali aumenti tariffari decisi durante l'anno solare dalla Giunta Regionale.

Per il 2014, nel rispetto dell'Accordo tra Regione Liguria e Strutture, approvato con D.G.R.L. n. 226/2012, e delle indicazioni regionali del 28/2/2014, il budget assegnato ammonta ad €.....

La Struttura si impegna, inoltre, a comunicare, entro il termine perentorio di gg. 30, eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo.

In tale ultimo caso, sarà facoltà dell'ASL procedere alla revisione unilaterale dell'accordo stesso, adeguandolo alla nuova situazione di fatto o risolvendolo o recedendo dallo stesso.

6

ARTICOLO 4

(Requisiti autorizzativi e di accreditamento)

La Struttura è tenuta al rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie dal D.P.R. 14.1.97, dalla L.R. n. 19/94, dalla L.R. n. 20/99 dalla L.R. 36/2011 e s.m.i. e dalle relative disposizioni attuative regionali.

La Struttura si impegna altresì ad adeguare la propria attività agli ulteriori requisiti che saranno eventualmente determinati dalla normativa nazionale e regionale ai fini dell'accreditamento di cui all'art. 8 quater del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. e ad effettuare tempestivamente tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari al corretto espletamento del servizio a strutture, impianti, attrezzature ed arredi nel rispetto della vigente normativa.

La Struttura è tenuta altresì al rispetto dei requisiti in materia di sicurezza previsti dalle leggi vigenti ed in particolare per quanto riguarda:

- la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- la valutazione dei rischi lavorativi e la stesura del relativo documento;
- la stesura e l'applicazione operativa del Piano di Emergenza ed Evacuazione;
- la nomina della squadra di emergenza;
- l'informazione e la formazione dei lavoratori;
- l'installazione delle attrezzature mobili di estinzione, della cartellonistica di avviso e prescrizione e delle attrezzature antincendio di primo intervento unitamente alla loro corretta manutenzione periodica;
- l'istanza di concessione del Certificato Prevenzione Incendi;
- adeguamenti riguardanti la struttura e/o attrezzature eventualmente necessarie in seguito a disposizioni Legislative o a Direttive Nazionali e/o Regionali, ivi incluso l'obbligo del costante mantenimento dei locali ai livelli di sicurezza previsti dalle vigenti leggi, specie per impianti ed attrezzature (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.);

La Struttura è tenuta a garantire, con oneri a proprio carico e nel rispetto della normativa vigente, il ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti di qualsiasi natura dalla stessa prodotti.

La Struttura si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni, delle attività e dei servizi di cui al presente contratto secondo i parametri e le indicazioni forniti dalla Regione Liguria.

I tempi assistenziali per ciascuna persona indicati sono da intendersi come attività di cura ed assistenza prestate direttamente alla persona – con esclusione del personale addetto alle attività alberghiere ed ai servizi amministrativi- (semiresidenzialità almeno 5 giorni su 7 almeno sulle 7 ore, comprensive di attività di èquipe e di coordinamento), da garantirsi anche durante periodi di assenza per malattia, ferie ed aspettative del personale e comprendono la sorveglianza per la prevenzione delle emergenze sanitarie e dei rischi ambientali (incendi, etc.) di personale abilitato.

La Struttura solleva l'ASL da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali del proprio personale, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi.

La Struttura si impegna ad osservare nei riguardi di tutto il personale impiegato e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, tutte le leggi, i regolamenti e disposizioni dei contratti normativi salariali, previdenziali ed assicurativi disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria.

Il personale addetto ai servizi oggetto del presente contratto dovrà risultare in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa regionale vigente e dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso.

L'ASL si riserva il diritto di compiere, in ogni momento e senza comunicazione preventiva, ispezioni e controlli per verificare il mantenimento e il rispetto dei requisiti autorizzativi di cui ai commi precedenti, per la valutazione della qualità dell'assistenza erogata in rapporto alla complessità clinica del paziente, nonché per la verifica della determinazione delle quote alberghiere di cui al successivo art. 5.

La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari dell'ASL presso la struttura; al termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio con il legale rappresentante della struttura o del personale presente in struttura al momento del controllo, apposito verbale.

L'accertamento del mancato rispetto del contratto comporta, previa diffida ad adempiere, la risoluzione del contratto stesso con contestuale comunicazione alla Giunta Regionale per i provvedimenti di competenza.

ARTICOLO 5

(Sistema tariffario)

La quota sanitaria della retta giornaliera, a carico dell'ASL viene determinata in base alla DGR n. 1773/2013 e all'accordo regionale approvato con DGR n. 226 del 28/2/2012, allegato 1, punto 3) ad:

- € 18,87 per Centro Diurno di I livello (€ 13,21 per le giornate programmate e non fruite ed € 9,44 per le giornate non fruite dal sesto giorno di ricovero ospedaliero);
- € 33,33 per Centro Diurno di II livello (€ 23,33 per le giornate programmate e non fruite ed € 16,67 per le giornate non fruite dal sesto giorno di ricovero ospedaliero);

Tale quota resterà invariata per tutto il periodo di vigenza del presente contratto salvo conguaglio positivo o negativo in caso di successive determinazioni nazionali o regionali in merito sempre nei limiti del budget annuale assegnato.

La quota di compartecipazione, a carico dell'assistito ai sensi del DPCM 29/11/2001, è fissata, secondo quanto previsto dalla DGR 1773/2013 e s.m.i., in € 15,31/die per Centro Diurno di I livello ed € 12,35/die per Centro Diurno di II livello, oltre IVA, se dovuta.

Per le assenze di una o più giornate tra quelle programmate alla Struttura sarà corrisposta una tariffa pari al 70% della tariffa sia sanitaria che di compartecipazione.

In caso di ricovero ospedaliero sarà corrisposta una tariffa pari al 50% della tariffa sanitaria a partire dal sesto giorno di assenza programmata per un massimo di trenta giorni.

E' prevista una frequenza non quotidiana ai Centri Diurni in base alle esigenze specifiche dell'anziano e/o della famiglia rilevata nel piano individuale di assistenza. In tal caso, saranno contabilizzate al 100% solo le effettive giornate di presenza.

Anche la quota di compartecipazione a carico dell'utente (quota alberghiera) deve essere determinata in relazione alle giornate di effettiva presenza e deve essere

corrisposta all'ente gestore, ai sensi della DGR 1773/2013. Le giornate di assenza (giornate programmate e non fruite) saranno contabilizzate al 70%.

La quota sanitaria si intende comprensiva di tutte le prestazioni sanitarie erogate, fatta eccezione per quanto previsto dalla vigente normativa regionale.

La quota di compartecipazione comprende i servizi di cui all'allegato anziani DGR 1773/2013 in quanto compatibili con la tipologia assistenziale.

Qualsiasi onere relativo all'ottenimento del pagamento della quota di compartecipazione fa carico esclusivamente sulla struttura.

Per i servizi rientranti nella quota di compartecipazione la Struttura non può chiedere compensi ulteriori.

La famiglia o chi ne fa le veci sottoscrive con la struttura ospitante un'impegnativa in merito ai costi a carico dell'utente.

Sarà concordato con la struttura un progetto individualizzato per ogni ospite (PAI); tale progetto sarà sottoposto a rivalutazione periodica a seconda dell'andamento clinico .

Le tariffe sanitarie saranno aggiornate annualmente tenendo conto del tasso programmato di inflazione, fatto salvo quanto previsto dalla DGRL n. 941 del 27/07/2012 e dall'art.3 del presente contratto, in riferimento al budget annuale, e si intendono al netto dell'IVA, qualora oggettivamente e/o soggettivamente dovuta secondo le norme vigenti.

Il trasporto, ai sensi della DGR 1773/2013, è garantito dal soggetto gestore che può provvedervi sia direttamente sia attraverso la delega a terzi, mantenendone l'attività di verifica e controllo.

Il costo del servizio di trasporto, quale quota aggiuntiva variabile alla retta di compartecipazione, è definito dal Centro Diurno direttamente con l'utente sulla base della distanza percorsa, del numero di soggetti trasportati e di altre eventuali variabili sino ad un massimo del 50% della tariffa complessiva giornaliera a persona.

ARTICOLO 6

(Ammissione dell'ospite)

L'autorizzazione all'inserimento nella Struttura è rilasciata, su documentata richiesta e nel rispetto della libera scelta dell'interessato, dal competente Distretto Socio Sanitario.

L'autorizzazione è inviata alla Struttura con allegata scheda di valutazione funzionale A.G.E.D. e documentazione atta a fornire l'indicazione del fabbisogno socio-sanitario nonché le informazioni utili sulla situazione complessiva dell'interessato.

L'équipe multidisciplinare della Struttura, in linea con gli obiettivi fissati dalla Unità di Valutazione Geriatrica (U.V.G.), redige un progetto personalizzato di assistenza per il singolo paziente sottoposto a verifiche periodiche, cura l'aggiornamento dello stesso, monitorando l'evoluzione e le modifiche della disabilità e garantisce adeguato supporto ed informazione alla famiglia.

Secondo quanto previsto dal Progetto Obiettivo Anziani della Regione Liguria, la Struttura è parte della rete socio-sanitaria di servizi per gli anziani: l'accesso avviene pertanto attraverso i servizi distrettuali sanitari e sociali, previa valutazione della Unità di Valutazione Geriatrica (U.V.G.) competente territorialmente.

La stessa U.V.G., in accordo con l'equipe della Struttura, fissa gli obiettivi di cura e verifica periodicamente l'andamento del progetto personalizzato di assistenza.

L'ammissione dell'ospite è decisa dalla U.V.G. dell'ASL presieduta dal Dirigente Medico Geriatra del Distretto Socio Sanitario competente, nel rispetto di quanto previsto nella DGR 1773/2013.

ARTICOLO 7

(Privacy e nomina a Responsabile Esterno del Trattamento)

La Struttura nulla oppone ad essere designata da parte dell'ASL, che è Titolare del Trattamento, "Responsabile esterno del trattamento dati personali", ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196, relativamente alle operazioni di trattamento necessarie nell'ambito dell'operatività del presente contratto.

La Struttura dichiara sin d'ora di essere soggetto che, per esperienza, capacità ed affidabilità, è in grado di fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Ciò premesso, la stessa dichiara, irrevocabilmente, di essere disposta accettare tale nomina quale presupposto necessario alla stipula del presente contratto.

In virtù di tale nomina, la Struttura si impegna al pieno ed incondizionato rispetto di tutte le statuizioni di cui al citato D.Lgs. 196/03, adottando a tal fine ogni opportuna misura ed attenendosi alle istruzioni eventualmente impartite dal Titolare ed

assicurando la stretta osservanza di tale impianto normativo da parte dei suoi Responsabili ed Incaricati.

La Struttura si impegna, altresì, a comunicare all'ASL, tempestivamente e comunque entro la data di attivazione del presente contratto, il nominativo e l'indirizzo email di una o più persone fisiche individuate come referenti operativi dell' ASL titolare e/o di eventuali altri Responsabili Esterni ai fini della richiesta di credenziali di accesso ai servizi (o per la loro revoca) e per ogni altra eventuale richiesta di intervento sui dati personali (integrazioni, cancellazioni, etc.). Ogni richiesta da parte di tali referenti dovrà essere sempre e comunque veicolata in forma scritta.

Il cittadino assistito ha diritto al massimo rispetto della persona, pertanto, la qualità delle risposte assistenziali fornite dalla Struttura dovrà conformarsi ai criteri ed alle abitudini delle persone, compatibilmente alle esigenze della comunità.

La Struttura si impegna a garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi resi, il rispetto delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché il rispetto del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità del trattamento dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza.

ARTICOLO 8

(Debito informativo, modalità di registrazione e codifica delle prestazioni)

La Struttura è tenuta ad assolvere il debito informativo necessario ad assicurare il monitoraggio degli accordi pattuiti, delle attività svolte, della verifica dell'appropriatezza e della qualità dell'assistenza prestata, come anche previsto dall'allegato anziani parte II lettera E DGRL n. 941 del 27/07/2012, nonché, ai fini della valutazione complessiva dei risultati raggiunti, al monitoraggio di eventi avversi, sinistri, eventi sentinella e coperture assicurative relative.

La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo nei confronti dell'ASL -entro e non oltre il decimo giorno del mese successivo a quello di riferimento- e della Regione Liguria, secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale nonché dal presente accordo.

La Struttura si impegna a trasmettere giornalmente al Distretto Socio Sanitario competente il volume delle prestazioni e delle attività erogate attraverso il sistema informatizzato di gestione decentrato dei ricoveri e delle degenze.

Il debito informativo dell'attività assistenziale è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

a) La Struttura è tenuta al rispetto delle indicazioni regionali e statali in ordine alle modalità di compilazione e tenuta delle cartelle cliniche e della documentazione sanitaria;
b) La Struttura raccoglie e registra, nel rispetto della tutela della privacy, le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella cartella clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dalla competente Struttura del Dipartimento della Sanità;
c) Qualora, per esigenze di trattamento o per la natura del quadro clinico, l'assistito debba essere temporaneamente trasferito per cura, per soggiorno climatico e/o per quant'altro presso altra struttura sanitaria (ospedale, casa di cura, ecc.), deve esserne data tempestiva comunicazione, e comunque non oltre 24 h dal verificarsi dell'evento, all'A.S.L. attraverso il sistema informatizzato di gestione decentrato dei ricoveri e delle degenze.
d) La Struttura si impegna a comunicare al Distretto Socio Sanitario competente, entro il termine massimo di 24 ore, ogni movimento inerente gli ospiti della struttura secondo le modalità definite dalla Direzione. In particolare, in caso di liberazione definitiva di un posto-letto, tale comunicazione dà automaticamente luogo alla occupazione del posto stesso da parte dell'Ufficio del Distretto Socio Sanitario competente preposto, salvo contraria e giustificata motivazione addotta dalla Struttura.

La Struttura si impegna a monitorare e trasmettere secondo le indicazioni fornite dalla Regione Liguria e dall'ASL e nel rispetto della tempistica definita, i dati relativi al monitoraggio di eventi avversi, sinistri, eventi sentinella e coperture assicurative relative.

L'inadempimento ai debiti informativi di cui al presente articolo comporta la sospensione del pagamento dei trattamenti e, se entro quindici giorni lavorativi dalla diffida non si ritorna ai termini del contratto, si ha la risoluzione di diritto del contratto.

ARTICOLO 9

(Sistema aziendale per il miglioramento della qualità)

La Struttura si impegna a garantire forme di partecipazione degli assistiti ai programmi assistenziali e di cura (PAI).

Si impegna altresì ad assicurare le prestazioni sopra specificate, dirette alla tutela della salute dell'utente, nel rispetto dei parametri di personale previsti dalla DGR 1773/2013.

La Struttura si impegna a garantire la formazione continua del proprio personale inquadrato in ogni qualifica, definendo, in accordo con il Responsabile U.V.G. il programma formativo, anche ai sensi di quanto previsto dalla DGR 1773/2013.

Il piano di lavoro per ciascun utente dovrà prevedere il mantenimento delle relazioni familiari ed ambientali e verrà rivalutato semestralmente o con tempi inferiori in relazione all'andamento clinico, ai sensi dell'allegato anziani DGR 1773/2013.

L'A.S.L. potrà disporre in qualsiasi momento accertamenti e verifiche in merito all'attuazione da parte della Struttura delle prestazioni erogate ai propri assistiti.

ARTICOLO 10

(Pagamenti)

Il pagamento delle quote sanitarie dovrà essere effettuato entro il termine massimo previsto dalla normativa vigente dalla ricezione delle fatture mensili, fatte salve eventuali situazioni di riscontrate irregolarità nelle fatture stesse, in base alla quota di ciascun ospite, da redigersi su appositi modelli.

Sulla fattura dovrà essere apposta la dicitura "salvo errori ed omissioni".

Le parti si impegnano in futuro a risolvere bonariamente e con tempestività ogni e qualunque controversia dovesse eventualmente sorgere. In ogni caso, qualora dovesse maturare il diritto per la Struttura ad addebitare fatture di interessi di mora per ritardato pagamento, si applicheranno le disposizioni di legge vigenti in materia.

ARTICOLO 11

(Risoluzione e recesso)

Si applicano al rapporto disciplinato nel presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dall' articolo 1453 e seguenti del Codice Civile. Le inadempienze di cui agli articoli precedenti saranno contestate formalmente alla Struttura che, entro il termine di 30 giorni, potrà far pervenire all'ASL le proprie controdeduzioni.

In sede di contestazione potrà essere fissato un termine per la regolarizzazione del servizio, trascorso inutilmente il quale, l'Asl avrà facoltà di trattenere fino al 20%

dell'importo dovuto per il periodo e le prestazioni contestate (salva diversa valutazione del maggior danno verificatosi e/o scelta di attivazione della risoluzione del contratto).

Si applicano al presente contratto le cause di rescissione previste dal Codice Civile.

Resta altresì ferma la facoltà per l'Asl di dichiarare risolto il contratto ex art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- in caso di riscontrati inadeguati livelli quali-quantitativi del servizio (con obbligo della Struttura di garantire la continuità del servizio nel rispetto di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto fino a diverse specifiche disposizioni dell'ASL);
- in caso di gravi e/o ripetuti ed irrisolti disservizi, oggetto di formali diffide ad adempiere da parte dell'ASL;
- in caso di grave e/o reiterata imperizia e/o negligenza, frode e/o dolo nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, oggetto di formale contestazione da parte dell'ASL;
- in caso di interruzione arbitraria, seppur temporanea, di attività essenziale per assicurare la tutela fisica e la salute degli ospiti;
- in caso di mancato rispetto del Dlgs n.196/2003;
- in caso di revoca dell'autorizzazione al funzionamento;
- in caso di mancata ottemperanza al debito informativo di cui all'art. 8;
- in caso di stipula di contratti con gli assistiti correlati al presente e contenenti disposizioni non conformi a quanto previsto dal presente contratto.

Fatto salvo il diritto dell'ASL al risarcimento da parte della struttura degli eventuali danni patiti e patiendi.

ARTICOLO 12

(Controversie)

In caso di controversia inerente e/o derivante dal presente contratto non suscettibile di risoluzione in via bonaria e/o amministrativa, le parti sin d'ora eleggono, quale Foro esclusivamente competente, quello di Genova.

ARTICOLO 13

(Durata)

Il presente contratto ha durata dal 01/01/2014 sino al 31/12/2014. Le parti si impegnano a rispettarne i contenuti, mantenendone invariate tutte le condizioni per l'intera durata pattuita. Si impegnano, inoltre, prima della naturale scadenza, ad incontrarsi al fine di predisporre e stipulare un nuovo contratto, se ritenuto di interesse

da ambedue i contraenti, in tempo utile ad evitare disfunzionali periodi di vacanza contrattuale.

Entrambe le parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto mediante raccomandata A.R., con un preavviso di almeno un mese. Detto preavviso può essere omesso dall'Asl in caso di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore o di gravità tale da rendere impossibile anche solo la prosecuzione temporanea del rapporto contrattuale.

Durante la vigenza del presente contratto, le parti, di comune accordo, potranno apportare modifiche al servizio in oggetto in qualsiasi momento purché ciò consti da appendice al contratto stesso adottata con formale delibera. Le parti si impegnano peraltro sin d'ora ad apportare al presente accordo tutte le modifiche che verranno introdotte con provvedimento regionale, sia per quanto attiene alle tariffe che per quanto riguarda le condizioni di esercizio dell'attività.

ARTICOLO 14

(Norme residuali, affidamento a terzi delle prestazioni, tracciabilità dei flussi finanziari, coperture assicurative)

Il contratto è redatto in duplice originale, uno per ciascun contraente. Una copia verrà trasmessa alla competente Struttura del Dipartimento della Sanità della Regione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

Qualsiasi onere conseguente a richieste risarcitorie connesse all'attività svolta dalla struttura in relazione al presente contratto grava esclusivamente sulla stessa, così come gli oneri economici di eventuali coperture assicurative. L'ASL. pertanto non potrà in alcun modo essere gravata dagli stessi e dovrà in ogni caso essere garantita e manlevata dalla struttura per eventuali richieste di terzi.

In riferimento alle previsioni dell'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e smi si rinvia alle linee guida di cui alla Determinazione n. 4 del 7.7.2011 art. 4.5.

In caso di appalto delle prestazioni oggetto del presente contratto, autorizzato preventivamente dall'ASL, la Struttura si impegna ad inviare all'ASL copia del relativo contratto unitamente alla dichiarazione del soggetto appaltatore attestante il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai contratti di lavoro verso INPS e INAIL indicando:

- posizione/i assicurativa INPS ...-sede di ... Via ... n. ... - CAP ...

- posizione/i assicurativa INAIL ... Numero PAT ... sede di ... Via ... n. ... - CAP

b) non essere incorso nelle sanzioni previste dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e smi, disciplinante la responsabilità amministrativa per gli illeciti di Impresa

c) essere in regola con tutti gli assolvimenti previsti dal Dlgs n. 196/2003 e D.lgs. n.81/2008e smi.

Il presente atto, a valere quale scrittura privata tra le parti, viene redatto in duplice originale ed in bollo a spese del contraente e verrà registrato in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 26/4/86 n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto

Azienda Sanitaria n. 3 "Genovese"	Struttura
Il Direttore Generale	Il Legale Rappresentante
(dott. Corrado BEDOGNI)	

Le parti dichiarano in particolare di aver letto, di approvare ed accettare espressamente, ai sensi ed ai fini di cui agli art. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole contrattuali:

ARTICOLO 4 (Requisiti autorizzativi e di accreditamento)

ARTICOLO 5 (Sistema tariffario)

ARTICOLO 7 (Privacy e nomina a Responsabile Esterno del Trattamento)

ARTICOLO 8 (Debito informativo, modalità di registrazione e codifica delle prestazioni)

ARTICOLO 10 (Pagamenti)

ARTICOLO 11 (Risoluzione e recesso)

ARTICOLO 12 (Controversie)

ARTICOLO 13 (Durata)

ARTICOLO 14 (Norme residuali, affidamento a terzi delle prestazioni, tracciabilità dei flussi finanziari, coperture assicurative)

Azienda Sanitaria n. 3 "Genovese"	Struttura
Il Direttore Generale	Il Legale Rappresentante
(dott. Corrado BEDOGNI)	